



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

Resoconti

Allegati

n. 118

2° Supplemento

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 18 luglio 2023

INDICE**Commissioni permanenti**4^a - Politiche dell'Unione europea:*Plenaria (antimeridiana)* Pag. 3

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Azione-Italia Viva-RenewEurope: Az-IV-RE; Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-Nci-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-Patt, Campobase, Sud Chiama Nord): Aut (SVP-Patt, Cb, SCN); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS.

4^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

Martedì 18 luglio 2023

Plenaria

77^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
TERZI DI SANT'AGATA

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Giuseppina Castiello.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE REFERENTE

(755) Conversione in legge del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 17 luglio.

Il PRESIDENTE comunica che, per l'emendamento 9.0.100, sono pervenuti complessivamente 65 subemendamenti, pubblicati in allegato.

La Commissione prende atto.

Il senatore SENSI (*PD-IDP*) sottolinea che il provvedimento in esame è all'ordine del giorno odierno dell'Assemblea, alle ore 16,30. Poiché servirà qualche ora per l'espressione dei pareri sugli emendamenti approvati, chiede se sarà necessario posticipare l'esame in Assemblea.

Il PRESIDENTE si attiene al calendario dei lavori fissato dalla Conferenza dei presidenti dei Gruppi parlamentari, che in ogni caso tornerà a riunirsi alle ore 12,30.

Si riprende quindi l'esame degli ordini del giorno e degli emendamenti, pubblicati in allegato ai resoconti delle sedute del 4, 6, 11, 12, 13, 14 e 17 luglio.

Sono accantonati gli emendamenti 22.1, 22.2, 22.3 e 22.4.

Con il parere favorevole del presidente TERZI DI SANT'AGATA (*FdI*), relatore, e del sottosegretario Giuseppina CASTIELLO, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, posti ai voti, sono approvati, con distinte votazioni, gli emendamenti 22.0.100, 22.0.200, 23.1, 23.100, 23.2 e 23.3.

Il senatore DURNWALDER (*Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)*) aggiunge la sua firma agli emendamenti 24.3 e 24.8, a prima firma del senatore Lombardo.

Il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO propongono una riformulazione degli emendamenti 24.4 (testo 2), 24.1, 24.2 e 24.3, sulla quale il parere è favorevole.

La riformulazione è accolta dai proponenti, ad eccezione della senatrice ROJC (*PD-IDP*), che non accetta la riformulazione dell'emendamento 24.1.

Il senatore NICITA (*PD-IDP*) rileva che l'inserimento anche dei trattori, come richiesto dalla riformulazione, potrebbe essere fortemente limitativo della circolazione e porsi in contrasto con la normativa europea e in particolare con una proposta in materia di trasporti attualmente all'esame del legislatore europeo.

Il senatore LOREFICE (*M5S*) rileva che il termine trattore è definito dal codice della strada come motrice degli autocarri e non come trattore agricolo.

Il rappresentante del GOVERNO conferma l'esattezza della definizione.

Posti quindi ai voti, sono approvati con un'unica votazione gli identici emendamenti 24.4 (testo 3), 24.2 (testo 2) e 24.3 (testo 2), pubblicati in allegato.

Posto ai voti, è respinto l'emendamento 24.1.

Il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO propongono una riformulazione degli emendamenti 24.5, 24.6, 24.7 e 24.8, sulla quale il parere è favorevole e che è accolta dai proponenti.

Posti quindi ai voti, sono approvati con un'unica votazione, gli identici emendamenti 24.5 (testo 2), 24.6 (testo 2), 24.7 (testo 2) e 24.8 (testo 2), pubblicati in allegato.

Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, posto ai voti, è respinto l'emendamento 24.9.

Il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO propongono una riformulazione degli emendamenti 24.10, 24.11, 24.12 e 24.13, sulla quale il parere è favorevole.

Il senatore NICITA (*PD-IDP*) ritiene che la riformulazione rischi di stabilire condizioni eccessivamente restrittive della concorrenza.

Il rappresentante del GOVERNO propone di svolgere una verifica.

Gli emendamenti 24.10, 24.11, 24.12 e 24.13 sono, quindi, accantonati.

Sono ritirati gli emendamenti 24.14 e 24.18.

Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, posti ai voti, con un'unica votazione sono respinti gli emendamenti identici 24.15, 24.16 e 24.17.

Similmente, con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, posti ai voti, con un'unica votazione sono respinti gli identici emendamenti 24.19 e 24.20.

Il PRESIDENTE ricorda che la senatrice Murelli aveva ritirato l'emendamento 24.0.1, preannunciando la presentazione di un ordine del giorno.

La senatrice MURELLI (*LSP-PSd'Az*) illustra quindi l'ordine del giorno G/755/17/4, pubblicato in allegato, che è accolto dal rappresentante del GOVERNO.

Con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, posto ai voti, è approvato l'emendamento 24.0.2.

Le senatrici MALPEZZI (*PD-IDP*) e ROJC (*PD-IDP*) e i senatori SENSI (*PD-IDP*) e NICITA (*PD-IDP*) aggiungono le loro firme ai subemendamenti 24.0.100/1 e 24.0.100/2 che, posti separatamente ai voti, vengono respinti, previa espressione del parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO.

Con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 24.0.100, posto ai voti, è approvato.

Sull'emendamento 25.8, il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO propongono una riformulazione, sulla quale il parere è favorevole, che viene accolta dal senatore MATERA (*FdI*).

Posto quindi ai voti, è approvato l'emendamento 25.8 (testo 2), pubblicato in allegato.

Il senatore ZANETTIN (*FI-BP-PPE*) ritira l'emendamento 25.0.5.

Sugli emendamenti 25.0.1, 25.0.2, 25.0.3 e 25.0.4, il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO propongono un'unica riformulazione, sulla quale il parere è favorevole, che è accolta dai proponenti.

Su richiesta del senatore LOMBARDO (*Az-IV-RE*), gli emendamenti 25.0.1, 25.0.2, 25.0.3 e 25.0.4 sono accantonati.

Si riprende l'esame degli ordini del giorno e degli emendamenti precedentemente accantonati.

Il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO invitano al ritiro degli ordini del giorno G/755/4/4 e G/755/5/4.

La senatrice PELLEGRINO (*FdI*) ritira l'ordine del giorno G/755/4/4.

Il senatore LOREFICE (*M5S*) insiste sulla votazione dell'ordine del giorno G/755/5/4 e chiede al Governo le motivazioni del parere contrario.

Il rappresentante del GOVERNO chiarisce che l'ordine del giorno, inerente al settore agricolo, contiene diversi impegni al Governo che riguardano profili di merito della regolazione del settore che, tuttavia, hanno solo indirettamente un profilo inerente alla direttiva sulle pratiche commerciali sleali.

Posto quindi ai voti, l'ordine del giorno G/755/5/4 è respinto.

Il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO propongono una riformulazione dell'ordine del giorno G/755/12/4, sulla quale il parere è favorevole, che è accolta dalla proponente.

È quindi accolto l'ordine del giorno G/755/12/4 (testo 2), pubblicato in allegato.

L'emendamento 8.4 è accantonato.

Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, posto ai voti, l'emendamento 9.1 è respinto.

Si apre una discussione incidentale sui lavori della Commissione.

La senatrice MALPEZZI (*PD-IDP*) chiede di spostare le audizioni sulla Relazione sullo stato di attuazione del PNRR, aggiornata al 31 maggio 2023 (*Doc. XIII, n. 1*), previste per le ore 10,30, ritenendo importante che la 4^a Commissione possa parteciparvi.

Il PRESIDENTE propone di continuare speditamente i lavori sul provvedimento in esame, per consentire la partecipazione alle audizioni al termine delle votazioni.

Interviene il senatore LOMBARDO (*Az-IV-RE*), condividendo la priorità delle votazioni sul provvedimento in esame rispetto alle audizioni. Insiste, tuttavia, sulla richiesta di posticipare, almeno di trenta minuti, l'avvio delle audizioni previste presso la Camera dei deputati.

Il PRESIDENTE si riserva di verificare tramite gli Uffici la possibilità di posticipare le audizioni.

Si passa quindi all'esame dei subemendamenti all'emendamento del Governo 9.0.100.

Il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario su tutti i subemendamenti riferiti all'emendamento 9.0.100, ad eccezione del subemendamento 9.0.100/17, su cui il parere è favorevole, e del subemendamento 9.0.100/39, su cui il parere è favorevole con riformulazione.

Posti quindi separatamente ai voti, sono respinti i subemendamenti 9.0.100/1, 9.0.100/2, 9.0.100/3, 9.0.100/4, 9.0.100/5, 9.0.100/6, 9.0.100/7 e 9.0.100/8.

In merito al subemendamento 9.0.100/9, identico al subemendamento 9.0.100/10, il senatore NICITA (*PD-IDP*) motiva la richiesta di soppressione della lettera *b*) del comma 1 del capoverso « Art. 9-*bis* », al fine di non creare circolarità e confusione rispetto al nuovo decreto Ilva e alla normativa esistente, che demanda all'autorità giudiziaria e non all'organo commissariale la decisione sulla gestione dei beni sotto sequestro, rispetto alla prosecuzione dell'attività produttiva.

Posti ai voti, sono respinti con un'unica votazione i subemendamenti 9.0.100/9 e 9.0.100/10.

Posti separatamente ai voti, sono respinti i subemendamenti 9.0.100/11, 9.0.100/12, 9.0.100/13 e 9.0.100/14.

In relazione al subemendamento 9.0.100/15, il senatore LOREFICE (*M5S*) chiede di conoscere il motivo per cui, sull'Ilva, il Governo abbia deciso di accentrare le competenze decisionali alla Presidenza del Consiglio.

Il rappresentante del GOVERNO chiarisce che la previsione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in luogo di un decreto ministeriale, è coerente con la forma del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri già utilizzata per l'approvazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, adottato a norma dell'articolo 1, commi 5 e 7, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61.

Posto quindi ai voti, il subemendamento 9.0.100/15 è respinto.

La senatrice ROJC (*PD-IDP*) interviene sul subemendamento 9.0.100/16, analogo a quello precedente, condividendo la riflessione del senatore Lorefice relativa all'accentramento nella Presidenza del Consiglio.

Posto ai voti, il subemendamento 9.0.100/16 è respinto.

Il subemendamento 9.0.100/17, posto ai voti, è approvato.

Posti separatamente ai voti, sono respinti i subemendamenti 9.0.100/18 e 9.0.100/19.

In merito al subemendamento 9.0.100/20, identico al 9.0.100/21, il senatore NICITA (*PD-IDP*) osserva che al numero 2) della lettera *b*) si crea confusione nell'ambito della gestione dei beni posti sotto sequestro da parte della Magistratura, la quale può decretare la continuazione dell'uso di tali beni, mentre qui si introduce la possibilità di utilizzare anche i beni sotto sequestro preventivo.

Con un'unica votazione sono quindi respinti i subemendamenti 9.0.100/20 e 9.0.100/21.

Posti separatamente ai voti, sono respinti i subemendamenti 9.0.100/22, 9.0.100/23 e 9.0.100/24.

In merito al subemendamento 9.0.100/25, la senatrice MALPEZZI (*PD-IDP*) richiama le considerazioni, già svolte dalla senatrice Rojc e oggetto di molti subemendamenti del Partito democratico, sulla volontà del Governo di accentrare le competenze su materie importanti per la cre-

scita economica nella Presidenza del Consiglio, esautorando il Ministero delle imprese e del made in Italy.

Posto ai voti, il subemendamento 9.0.100/25 è respinto.

In merito al subemendamento 9.0.100/26, il senatore LOREFICE (*M5S*) richiama l'importanza del tema dell'Ilva e dei conseguenti problemi per la città di Taranto, evidenziati anche dalla Commissione bicamerale di inchiesta sul ciclo dei rifiuti. Afferma che l'Italia ha il *record* mondiale per ricadute sanitarie in questi luoghi, con conseguenti gravi malformazioni e problemi devastanti per la salute umana e l'ambiente.

In questo contesto, il Governo ha soppresso l'obbligo di verifica, per i progetti, sui possibili ulteriori impatti sulla salute e ambiente. Con l'emendamento si chiede l'unificazione degli impatti ambientale e sanitario, mediante l'obbligo di una valutazione integrata preventiva sui progetti di decarbonizzazione.

Il rappresentante del GOVERNO ricorda che anche l'impianto dell'Ilva è sottoposto al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale. Sottolinea quindi che il subemendamento prevede modifiche al codice dell'ambiente che non sono riferite ad alcuna necessità di risolvere o prevenire procedure di infrazione.

Posto quindi ai voti, l'emendamento 9.0.100/26 è respinto.

Posti separatamente ai voti, sono respinti i subemendamenti 9.0.100/27, 9.0.100/28, 9.0.100/29, 9.0.100/30, 9.0.100/31, 9.0.100/32, 9.0.100/33, 9.0.100/34, 9.0.100/35, 9.0.100/36, 9.0.100/37 e 9.0.100/38.

Il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO propongono una riformulazione del subemendamento 9.0.100/39, sulla quale il parere è favorevole, che è accolta dal senatore LOREFICE (*M5S*).

Posto ai voti, è approvato il subemendamento 9.0.100/39 (testo 2), pubblicato in allegato.

Posti separatamente ai voti, sono quindi respinti i subemendamenti 9.0.100/40 e 9.0.100/41.

Posti ai voti, sono respinti con un'unica votazione gli identici subemendamenti 9.0.100/42 e 9.0.100/43.

Posti separatamente ai voti, sono respinti i subemendamenti 9.0.100/44 e 9.0.100/45.

Posti ai voti, sono respinti con un'unica votazione gli identici subemendamenti 9.0.100/46, 9.0.100/47 e 9.0.100/48.

Posto ai voti, è respinto il subemendamento 9.0.100/49.

Posti ai voti, sono respinti con un'unica votazione gli identici subemendamenti 9.0.100/50, 9.0.100/51 e 9.0.100/52.

Posti separatamente ai voti, sono respinti i subemendamenti 9.0.100/53, 9.0.100/54, 9.0.100/55, 9.0.100/56, 9.0.100/57, 9.0.100/58 e 9.0.100/59.

Posti ai voti, sono respinti con un'unica votazione gli identici subemendamenti 9.0.100/60, 9.0.100/61 e 9.0.100/62.

Posti separatamente ai voti, sono respinti i subemendamenti 9.0.100/63, 9.0.100/64 e 9.0.100/65.

Con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, posto ai voti, è approvato l'emendamento 9.0.100, come modificato dall'approvazione dei subemendamenti 9.0.100/17 e 9.0.100/39 (testo 2).

Si apre nuovamente una discussione incidentale sui lavori della Commissione, in relazione al protrarsi della seduta e all'impossibilità per i senatori di partecipare alle audizioni previste, presso la Camera dei deputati, sulla Relazione sullo stato di attuazione del PNRR, aggiornata al 31 maggio 2023 (*Doc. XIII, n. 1*).

Il PRESIDENTE, rilevata l'impossibilità di posticipare l'orario fissato per le audizioni come richiesto dal senatore Lombardo, ritiene prioritario procedere alla conclusione delle votazioni sugli emendamenti al provvedimento in oggetto. Pertanto, comunica che la seduta odierna dell'Ufficio di Presidenza integrato della 4^a Commissione non avrà luogo.

Sarà possibile comunque acquisire le memorie depositate dagli auditi durante la seduta congiunta degli Uffici di Presidenza integrati delle Commissioni Bilancio di Senato e Camera dei deputati.

Prosegue quindi la votazione degli emendamenti.

In merito all'emendamento 10.5, su cui nella precedente seduta era stato espresso e motivato l'invito al ritiro o parere contrario, il senatore LOREFICE (*M5S*) rimarca la necessità che le aziende agricole siano accompagnate alla riduzione delle emissioni, per evitare che le biomasse vengano trasferite per la produzione di ammendanti, anziché essere utilizzate per l'autoproduzione di energia.

Posto ai voti, l'emendamento 10.5 è respinto.

La senatrice MURELLI (*LSP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 10.0.1 (testo 2), al fine di una ripresentazione in Assemblea.

L'emendamento 18.3 (testo 3) resta confermato improponibile, anche a seguito di una ulteriore valutazione compiuta a seguito della richiesta di riesame pervenuta dai presentatori.

Il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO invitano al ritiro dell'emendamento 19.0.1, dovendo altrimenti esprimere un parere contrario.

Il senatore SCURRIA (*FdI*) invita i sottoscrittori a trasformare l'emendamento 19.0.1 in un ordine del giorno, al quale aggiungerebbe la propria firma.

La senatrice MALPEZZI (*PD-IDP*) insiste per la votazione.

Il senatore SCURRIA (*FdI*) evidenzia che con un ordine del giorno si arriverebbe a una soluzione condivisa.

Il senatore SENSI (*PD-IDP*) rileva la difficoltà della maggioranza su questo punto.

Il senatore LOREFICE (*M5S*) invita il Relatore e il Governo a rimettersi alla Commissione.

Posto quindi ai voti, l'emendamento 19.0.1 è respinto.

Con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, è approvato l'emendamento 20.100.

Posti ai voti, gli identici emendamenti 25.0.1 (testo 2), 25.0.2 (testo 2), 25.0.3 (testo 2) e 25.0.4 (testo 2), pubblicati in allegato, sono approvati con un'unica votazione.

La senatrice MALPEZZI (*PD-IDP*) e i senatori LOMBARDO (*Az-IV-RE*) e LOREFICE (*M5S*) non accolgono la riformulazione proposta dei rispettivi emendamenti 24.10, 24.12 e 24.13.

La senatrice MALPEZZI (*PD-IDP*) ritiene inoltre scorretto da parte del Governo ricorrere alla riformulazione di un emendamento per riscrivere un'ampia parte del provvedimento.

La senatrice PELLEGRINO (*FdI*) accoglie la proposta di riformulazione dell'emendamento 24.11.

Posto quindi ai voti, l'emendamento 24.11 (testo 2), pubblicato in allegato, è approvato.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 24.10, 24.12 e 24.13.

Il senatore MATERA (*FdI*) ritira l'emendamento 8.4.

Il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO invitano al ritiro degli emendamenti 22.1, 22.2, 22.3 e 22.4 e loro trasformazione in ordine del giorno.

Il senatore MATERA (*FdI*), la senatrice MURELLI (*LSP-PSd'Az*) e il senatore DURNWALDER (*Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)*) ritirano i rispettivi emendamenti 22.1, 22.2, 22.3 e 22.4, per ripresentarli in Assemblea.

Concluso l'esame degli emendamenti, il PRESIDENTE avverte che gli emendamenti approvati saranno trasmessi alle Commissioni bilancio e affari costituzionali, ai sensi dell'articolo 40, commi 6-*bis* e 6-*ter*, del Regolamento.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 11,10.

**ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI
AL DISEGNO DI LEGGE N. 755**

(al testo del decreto-legge)

G/755/12/4 (testo 2) (già em. 20.2)

CENTINAIO, MURELLI, CLAUDIO BORGHI

Accolto

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 755, di conversione in legge del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano,

premessi che:

l'articolo 20 reca modifiche alla legge 21 novembre 1967, n. 1185, in materia di rilascio dei passaporti, in relazione al Caso Ares (2019) 3110724;

l'articolo 12 della predetta legge reca norme in materia di ritiro dei passaporti quando il titolare si trova all'estero, qualora avvengano specifiche circostanze;

la disciplina di cui alla legge n. 1185 del 1967 influisce sulla libera circolazione delle persone all'interno dell'Unione europea;

tale libertà rimane tutelata tanto dall'articolo 16 della Costituzione italiana, quanto dall'articolo 3, paragrafo 2, del Trattato sull'Unione europea, nonché dall'articolo 45 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e ancora dall'articolo 21 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

il principio di proporzionalità rappresenta l'unico elemento dirimente per cui tale libertà di circolazione può essere limitata;

il provvedimento normativo introdotto mira a ponderare la compressione del diritto alla libera circolazione in funzione del dovere a cui il titolare deve porre adempimento così come delineato nella norma;

per un versante, al fine di assolvere alla tassatività della norma, deve essere quanto più garantito e salvaguardato il procedimento per l'inibizione al rilascio del documento valido per l'espatrio;

per altro versante deve essere riconosciuto quanto previsto dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, nell'ambito di una politica non discriminatoria in capo alla popolazione affetta da qualsivoglia disabilità,

impegna il Governo:

a) a valutare l'opportunità di prevedere che per il ritiro del passaporto del cittadino italiano all'estero sia necessario un provvedimento dell'autorità giudiziaria, al fine di garantire il diritto di difesa delle parti, impregiudicato il diritto a richiedere la tutela da parte del beneficiario;

b) in coerenza con i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 22 dicembre 2021, n. 227, recante delega al Governo in materia di disabilità, ad eliminare il riferimento alla locuzione di « *handicap* », introducendo la più corretta forma lessicale di « *disabilità* », che rende maggiore tutela e rispetto anche ai sensi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità.

G/755/17/4 (già em. 24.0.1)

MINASI, CENTINAIO, CLAUDIO BORGHI, MURELLI

Accolto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 755 di conversione in legge del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano,

premessso che:

il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, prevede all'articolo 45 gli obblighi del datore di lavoro in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza per i lavoratori e eventuali altre persone presenti sui luoghi di lavoro;

il comma 3 del citato articolo 45 rinvia ad appositi decreti ministeriali per la definizione delle modalità di applicazione in ambito ferroviario del decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 sul pronto soccorso aziendale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, nel primo provvedimento utile, che i gestori delle infrastrutture ferroviarie e le imprese ferroviarie, in coordinamento con i servizi pubblici di pronto soccorso, predispongano, sulla base di una analisi dei rischi, procedure operative per l'attuazione, nel rispetto delle disposizioni normative europee in materia di sicurezza e di interoperabilità del trasporto ferroviario, di un piano di intervento recante le modalità operative del soccorso qualificato, incluso il trasporto degli infortunati, lungo la rete ferroviaria, e che ciascun datore di lavoro individui, sulla base di una specifica analisi dei rischi, i ruoli e le responsabilità da assegnare al personale, tenuto conto delle relative categorie di inquadramento, titoli formativi e mansioni.

Art. 9.

9.0.100/1

CUCCHI, AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, MAGNI

Respinto

Al capoverso articolo 9-bis, sopprimere i commi 1 e 2.

9.0.100/2

ROJC, FRANCESCHINI, MALPEZZI, SENSI, MARTELLA

Respinto

All'emendamento 9.0.100, capoverso « Art. 9-bis », sopprimere il comma 1.

9.0.100/3

TURCO, LOREFICE, BEVILACQUA

Respinto

All'emendamento 9.0.100, apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 1, sopprimere la lettera a);*
 - b) *sopprimere i commi da 2 a 6.*
-

9.0.100/4

TURCO, LOREFICE, BEVILACQUA

Respinto

All'emendamento 9.0.100, apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, sopprimere la lettera a);*

b) *sostituire il comma 2 con il seguente:*

« 2. All'articolo 104-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1-bis.1:

a) il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Al fine di realizzare un corretto bilanciamento tra le esigenze di continuità dell'attività produttiva e di salvaguardia dell'occupazione e la tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute, dell'ambiente e degli altri eventuali beni giuridici lesi dagli illeciti commessi, il giudice detta le prescrizioni necessarie a garantire il rispetto dei diritti primari.";

b) al quarto periodo, le parole: "non evitabile con alcuna prescrizione" sono soppresse;

c) al quinto periodo, le parole: "si è ritenuto realizzabile" sono sostituite dalle seguenti: "il giudice ha ritenuto realizzabile";

2) *il comma "1-bis.2" è abrogato »;*

c) *sopprimere i commi da 3 a 6.*

9.0.100/5

TURCO, LOREFICE, BEVILACQUA

Respinto

All'emendamento 9.0.100, apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, sopprimere la lettera a);*

b) *sostituire il comma 2 con il seguente:*

« 2. All'articolo 104-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1-bis.1:

a) il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Al fine di realizzare un corretto bilanciamento tra le esigenze di continuità dell'attività produttiva e di salvaguardia dell'occupazione e la tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute, dell'ambiente e degli altri eventuali beni

giuridici lesi dagli illeciti commessi, il giudice detta le prescrizioni necessarie a garantire il rispetto dei diritti primari.”;

b) al quarto periodo, le parole: “non evitabile con alcuna prescrizione” sono sostituite dalle seguenti: “o per l’ambiente”;

c) al quinto periodo, alle parole: “Il giudice autorizza” sono premesse le seguenti: “Fatto salvo quanto disposto dal periodo precedente,” e le parole: “si è ritenuto realizzabile” sono sostituite dalle seguenti: “è realizzato”.

2) al comma “1-bis.2”:

a) le parole: “nonostante le misure adottate nell’ambito della procedura di riconoscimento dell’interesse strategico nazionale,” sono soppresse;

b) le parole da: “, anche da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri” fino alla fine del comma sono soppresse; »;

c) *sopprimere i commi da 3 a 6.*

9.0.100/6

MALPEZZI, ROJC, FRANCESCHINI, SENSI, MARTELLA

Respinto

All’emendamento 9.0.100, capoverso « Art. 9-bis », comma 1, sopprimere la lettera a).

9.0.100/7

SENSI, ROJC, FRANCESCHINI, MALPEZZI, MARTELLA

Respinto

All’emendamento 9.0.100, capoverso « Art. 9-bis », comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: « in caso di confisca degli impianti » fino alla fine del periodo.

9.0.100/8

ROJC, FRANCESCHINI, MALPEZZI, SENSI, MARTELLA

Respinto

All’emendamento 9.0.100, capoverso « Art. 9-bis », comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: « Ai fini della verifica » fino alla fine del periodo.

9.0.100/9

MALPEZZI, ROJC, FRANCESCHINI, SENSI, MARTELLA

Respinto

All'emendamento 9.0.100, capoverso « Art. 9-bis », comma 1, sopprimere la lettera b).

9.0.100/10

CUCCHI, AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, MAGNI

Respinto

Al capoverso « Art. 9-bis », al comma 1, sopprimere la lettera b).

9.0.100/11

CUCCHI, DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Respinto

I numeri 1) e 2) sono soppressi.

9.0.100/12

SENSI, ROJC, FRANCESCHINI, MALPEZZI, MARTELLA

Respinto

All'emendamento 9.0.100, capoverso « Art. 9-bis », comma 1, lettera b), sopprimere il numero 1).

9.0.100/13

BOCCIA, MARTELLA, ROJC, FRANCESCHINI, MALPEZZI, SENSI

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera b), numero 1), le parole: « sentito » sono sostituite dalle seguenti: « d'intesa con »;*

b) *i commi da 2 a 6 sono soppressi.*

9.0.100/14

SENSI, ROJC, FRANCESCHINI, MALPEZZI, MARTELLA

Respinto

All'emendamento 9.0.100, capoverso « Art. 9-bis », comma 1, lettera b), numero 1), sopprimere le parole: « del gestore dello stabilimento ovvero ».

9.0.100/15

TURCO, LOREFICE, BEVILACQUA

Respinto

All'emendamento 9.0.100, al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: « Presidente del Consiglio dei ministri » fino a: « delle finanze » con le seguenti: « Ministro delle imprese e del made in Italy e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ».

9.0.100/16

ROJC, FRANCESCHINI, MALPEZZI, SENSI, MARTELLA

Respinto

All'emendamento 9.0.100, capoverso « Art. 9-bis », comma 1, lettera b), numero 1), sostituire le parole: « Presidente del Consiglio dei Ministri adottato su proposta del » con le seguenti: « Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con ».

Conseguentemente, sostituire le parole: « Ministri delle imprese e del made in Italy e dell'economia » con le seguenti: « Ministro dell'economia ».

9.0.100/17

LOREFICE, BEVILACQUA

Approvato

All'emendamento 9.0.100, comma 1, alla lettera b) sostituire le parole: « Ministro della transizione ecologica e della sicurezza energetica » con le seguenti: « Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica ».

9.0.100/18

MALPEZZI, ROJC, FRANCESCHINI, SENSI, MARTELLA

Respinto

All'emendamento 9.0.100, capoverso « Art. 9-bis », comma 1, lettera b), numero 1), sopprimere le seguenti parole: « e con l'Autorità politica delegata in materia di Sud e di politiche di coesione ».

9.0.100/19

MARTELLA, BOCCIA, ROJC, FRANCESCHINI, MALPEZZI, SENSI

Respinto

Al capoverso « Art. 9-bis », comma 1, lettera b), sopprimere il numero 2).

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

« 1-bis. Al fine di fronteggiare il complesso delle problematiche relative alla gestione degli impianti dell'ex Ilva e all'attuazione dei progetti relativi all'area di Taranto in materia di bonifica e risanamento ambientale, transizione ecologica degli impianti di interesse strategico nazionale, tutela della salute e salvaguardia dei livelli occupazionali, è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, un Tavolo istituzionale con la partecipazione di rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero delle imprese e del made in Italy, della regione Puglia, della provincia e del comune di Taranto, integrato in funzione delle materie oggetto di approfondimento e deliberazione, da rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR, nonché da rappresentanti dei comuni dell'area di crisi, delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, di Acciaierie d'Italia Spa, del Commissario straordinario per le bonifiche dell'area di Taranto, della Camera di commercio di Taranto, dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ionio, della ZES Ionica, delle associazioni di categoria, di Dri Italia Spa, di Invitalia Spa, di Ilva in As Spa, di Asset Puglia, del Consorzio ASI Taranto, di Ispra, di Arpa Puglia, dell'istituto superiore di Sanità e dell'ASL di Taranto.

1-ter. Il Tavolo di cui al comma 1-bis è finalizzato alla stesura, entro sessanta giorni dall'insediamento, di un Accordo di programma di durata pluriennale volto al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

a) modifica dell'attuale assetto azionario per favorire il passaggio della quota maggioritaria di Acciaierie d'Italia Spa al socio pubblico entro il 31 dicembre 2023;

b) razionalizzazione della normativa in materia e quantificazione delle risorse disponibili a legislazione vigente;

c) attuazione dei progetti di decarbonizzazione del ciclo produttivo dell'acciaio presso lo stabilimento siderurgico di Taranto e indicazione del termine massimo di realizzazione dei predetti progetti;

d) revisione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, a norma dell'articolo 1, comma 8.1., del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13, così come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 settembre 2017;

e) ricognizione degli interventi di bonifica e ambientalizzazione prescritti, verifica dello stato di completamento degli stessi e previsione di eventuali ulteriori interventi;

f) ripermimetrazione dell'area S.I.N. Taranto e dell'area su cui insiste lo stabilimento siderurgico;

g) revisione dell'autorizzazione integrata ambientale e dei relativi limiti alla prosecuzione dell'attività di impresa dello stabilimento siderurgico sulla base degli esiti di una nuova valutazione dell'impatto ambientale e sanitario;

h) elaborazione, previa valutazione del danno sanitario (VDS), di un piano industriale per il rilancio sostenibile dello stabilimento siderurgico di Taranto;

i) elaborazione di un piano di salvaguardia dell'occupazione, per la tutela e la riqualificazione professionale dei lavoratori, ivi compresi quelli in esubero rispetto ai processi di transizione industriale ed ecologica dello stabilimento;

l) misure socio-economiche di sostegno alla comunità dell'area di Taranto e di sviluppo alternativo sostenibile del territorio;

m) dismissione delle aree non funzionali dello stabilimento siderurgico di Taranto e cessione di parte delle concessioni demaniali marittime presso il porto di Taranto;

n) interventi specifici per il quartiere Tamburi di Taranto e altre iniziative per la rigenerazione urbana della città di Taranto;

o) istituzione di una Cabina di regia permanente per la verifica dell'attuazione dell'Accordo di programma.».

9.0.100/20

ROJC, FRANCESCHINI, MALPEZZI, SENSI, MARTELLA

Respinto

All'emendamento 9.0.100, capoverso « Art. 9-bis », comma 1, lettera b), sopprimere il numero 2).

9.0.100/21

CUCCHI, AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, MAGNI

Respinto

Al capoverso art. 9-bis, al comma 1, sopprimere il numero 2.

9.0.100/22

MALPEZZI, ROJC, FRANCESCHINI, SENSI, MARTELLA

Respinto

All'emendamento 9.0.100, capoverso « Art. 9-bis », comma 1, lettera b), numero 2), primo periodo, sostituire le parole: « con il decreto di cui al decimo periodo » con le seguenti: « con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy ».

9.0.100/23

SENSI, ROJC, FRANCESCHINI, MALPEZZI, MARTELLA

Respinto

All'emendamento 9.0.100, capoverso « Art. 9-bis », comma 1, lettera b), numero 2), primo periodo, sopprimere le parole da: « che contiene » fino alla fine del periodo.

9.0.100/24

MALPEZZI, ROJC, FRANCESCHINI, SENSI, MARTELLA

Respinto

All'emendamento 9.0.100, capoverso « Art. 9-bis », comma 1, lettera b), numero 2), sopprimere le parole da: « È fatta salva la facoltà » fino alla fine del periodo.

9.0.100/25

ROJC, FRANCESCHINI, MALPEZZI, SENSI, MARTELLA

Respinto

All'emendamento 9.0.100, capoverso « Art. 9-bis », comma 1, lettera b), numero 2), secondo periodo, sostituire le parole: « nel decreto di cui al medesimo decimo periodo » con le seguenti: « con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy ».

9.0.100/26

TURCO, LOREFICE, BEVILACQUA

Respinto

All'emendamento 9.0.100, comma 1, lettera b), dopo il numero 2, aggiungere, infine il seguente:

« 2-bis) dopo il comma 1, inserire i seguenti:

“1.1. I progetti di decarbonizzazione di cui al comma 1 sono integrati con gli esiti della valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario (VIAS), di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b-bis.1), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come introdotto dal comma 1.2, lettera a), del presente decreto.

1.2. Al fine di tenere conto dell'impatto ambientale e sanitario delle procedure di autorizzazione integrata ambientale, al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, comma 1, dopo la lettera b-bis), è inserita la seguente:

'b-bis.1) valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario, di seguito VIAS: combinazione di procedure, metodi e strumenti, con i quali si possono stimare, anche preventivamente, gli effetti potenziali sulla salute della popolazione nell'ambito della procedura di autorizzazione integrata ambientale (AIA).';

b) all'articolo 29-ter, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

'2-bis. La domanda di autorizzazione integrata ambientale deve altresì contenere, pena il mancato rilascio dell'autorizzazione da parte delle autorità competenti, la VIIAS, redatta sulla base delle linee guida adottate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione di cui al presente decreto, dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro della salute, sentiti l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA) e le agenzie provinciali per la protezione dell'ambiente (APPA).';

c) all'articolo 29-duodecies, comma 1, dopo le parole: 'domande ricevute,' sono inserite le seguenti: 'integrate dalla VIIAS,.'. ».

9.0.100/27

SENSI, ROJC, FRANCESCHINI, MALPEZZI, MARTELLA

Respinto

All'emendamento 9.0.100, capoverso « Art. 9-bis », sopprimere il comma 2.

9.0.100/28

ROJC, FRANCESCHINI, MALPEZZI, SENSI, MARTELLA

Respinto

All'emendamento 9.0.100, capoverso « Art. 9-bis », comma 2, sopprimere il capoverso « 1-sexies.1. »

9.0.100/29

SENSI, ROJC, FRANCESCHINI, MALPEZZI, MARTELLA

Respinto

All'emendamento 9.0.100, capoverso « Art. 9-bis », comma 2, capoverso « 1-sexies.1 », sostituire le parole da « è autorizzato » fino alla fine del capoverso con le seguenti: « non è autorizzato a proseguire l'attività quando il provvedimento con cui è disposta la confisca è divenuto definitivo ».

9.0.100/30

MALPEZZI, ROJC, FRANCESCHINI, SENSI, MARTELLA

Respinto

All'emendamento 9.0.100, capoverso « Art. 9-bis », comma 2, capoverso « 1-sexies.1 », sopprimere le parole da « anche quando » fino alle parole: « divenuto definitivo ».

9.0.100/31

ROJC, FRANCESCHINI, MALPEZZI, SENSI, MARTELLA

Respinto

All'emendamento 9.0.100, capoverso « Art. 9-bis », comma 2, sopprimere il capoverso « 1-sexies.2 ».

9.0.100/32

MALPEZZI, ROJC, FRANCESCHINI, SENSI, MARTELLA

Respinto

All'emendamento 9.0.100, capoverso « Art. 9-bis », comma 2, capoverso « 1-sexies.2 », sostituire le parole da: « non impedisce il trasferimento » fino alla fine della lettera e) con le seguenti: « impedisce il trasferimento dei beni in sequestro ».

9.0.100/33

SENSI, ROJC, FRANCESCHINI, MALPEZZI, MARTELLA

Respinto

All'emendamento 9.0.100, capoverso « Art. 9-bis », comma 2, sopprimere il capoverso « 1-sexies.3 ».

9.0.100/34

ROJC, FRANCESCHINI, MALPEZZI, SENSI, MARTELLA

Respinto

All'emendamento 9.0.100, capoverso « Art. 9-bis », comma 2, capoverso « 1-sexies.3 », dopo le parole: « il corrispettivo della cessione » inserire la seguente: « interamente ».

9.0.100/35

BOCCIA, MARTELLA, ROJC, FRANCESCHINI, MALPEZZI, SENSI

Respinto

Al comma 2, sopprimere il capoverso « 1-sexies.4 ».

9.0.100/36

SENSI, ROJC, FRANCESCHINI, MALPEZZI, MARTELLA

Respinto

All'emendamento 9.0.100, capoverso « Art. 9-bis », comma 2, capoverso « 1-sexies.4 », dopo le parole: « è effettuata » inserire le seguenti: « senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ».

9.0.100/37

MALPEZZI, ROJC, FRANCESCHINI, SENSI, MARTELLA

Respinto

All'emendamento 9.0.100, capoverso « Art. 9-bis », comma 2, il capoverso « 1-sexies.4 », sopprimere le parole: « e per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR ».

9.0.100/38

BOCCIA, MARTELLA, ROJC, FRANCESCHINI, MALPEZZI, SENSI

Respinto

Al comma 2, capoverso 1-sexies.4, dopo la parola: « nonché » con la seguente: « d'intesa con ».

9.0.100/39 (testo 2)

TURCO, LOREFICE, BEVILACQUA

Approvato

All'emendamento 9.0.100, al comma 2, capoverso « 1.-sexies.4 » è aggiunto in fine il seguente periodo: « Il Ministro dell'ambiente e della

sicurezza energetica trasmette alle Camere una relazione sull'attività di verifica effettuata dal comitato di cui al primo periodo ».

9.0.100/39

TURCO, LOREFICE, BEVILACQUA

All'emendamento 9.0.100, al comma 2, capoverso « 1-sexies.4 », dopo il primo periodo, inserire il seguente: « Al fine di consentire il monitoraggio sull'attività di verifica svolta in relazione all'attuazione delle predette misure, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica presenta semestralmente alle Camere una relazione sullo stato dei controlli che dà conto anche dell'adeguatezza delle attività svolte dal comitato. ».

9.0.100/40

MALPEZZI, ROJC, FRANCESCHINI, SENSI, MARTELLA

Respinto

All'emendamento 9.0.100, capoverso « Art. 9-bis », comma 2, capoverso « 1-sexies.4 » sopprimere l'ultimo periodo.

9.0.100/41

TURCO, LOREFICE, BEVILACQUA

Respinto

All'emendamento 9.0.100, al comma 2, capoverso « 1-sexies.4 », aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Il comitato assicura il necessario coordinamento con la Direzione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica competente e può avvalersi, nell'ambito delle funzioni ad esso attribuite, del supporto tecnico dell'Ispra, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ».

9.0.100/42

SENSI, ROJC, FRANCESCHINI, MALPEZZI, MARTELLA

Respinto

All'emendamento 9.0.100, capoverso « Art. 9-bis », sopprimere il comma 3.

9.0.100/43

CUCCHI, AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, MAGNI

Respinto*Al capoverso « Art. 9-bis », sopprimere il comma 3.*
_____**9.0.100/44**

ROJC, FRANCESCHINI, MALPEZZI, SENSI, MARTELLA

Respinto*All'emendamento 9.0.100, capoverso « Art. 9-bis », comma 3, sopprimere la lettera a).*
_____**9.0.100/45**

MALPEZZI, ROJC, FRANCESCHINI, SENSI, MARTELLA

Respinto*All'emendamento 9.0.100, capoverso « Art. 9-bis », comma 3, sopprimere la lettera b).*
_____**9.0.100/46**

SENSI, ROJC, FRANCESCHINI, MALPEZZI, MARTELLA

Respinto*All'emendamento 9.0.100, capoverso « Art. 9-bis », sopprimere il comma 4.*
_____**9.0.100/47**

TURCO, LOREFICE, BEVILACQUA

Respinto*All'emendamento 9.0.100, sopprimere il comma 4.*

9.0.100/48

CUCCHI, AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, MAGNI

Respinto*Al capoverso « Art. 9-bis », sopprimere il comma 4.*

9.0.100/49

ROJC, FRANCESCHINI, MALPEZZI, SENSI, MARTELLA

Respinto*All'emendamento 9.0.100, capoverso « Art. 9-bis », comma 4, sopprimere le parole da: « non ancora definitivi » fino alla fine del comma.*

9.0.100/50

TURCO, LOREFICE, BEVILACQUA

Respinto*All'emendamento 9.0.100, sopprimere il comma 5.*

9.0.100/51

CUCCHI, AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, MAGNI

Respinto*Al capoverso « Art. 9-bis », sopprimere il comma 5.*

9.0.100/52

MALPEZZI, ROJC, FRANCESCHINI, SENSI, MARTELLA

Respinto*All'emendamento 9.0.100, capoverso « Art. 9-bis », sopprimere il comma 5.*

9.0.100/53

MARTELLA, BOCCIA, ROJC, FRANCESCHINI, MALPEZZI, SENSI

Respinto

Al capoverso « Art. 9-bis », sostituire il comma 5 con il seguente:

« 5. Al decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, lettera b), dopo le parole: “su richiesta della medesima” sono aggiunte le seguenti: “, al fine di acquisire, entro il 31 dicembre 2023, la quota maggioritaria di Acciaierie d'Italia Holding S.p.A. ed assicurare la continuità del funzionamento produttivo e la risalita della produzione dell'impianto siderurgico di Taranto della Società ILVA S.p.A., nonché per il rilancio industriale e la transizione ecologica degli impianti, il rilancio dei livelli occupazionali e la riqualificazione del personale, ivi compreso quello in cassa integrazione, la sicurezza nei luoghi di lavoro, la tutela della salute e il risanamento ambientale.”;

b) l'articolo 7 è abrogato. ».

9.0.100/54

TURCO, LOREFICE, BEVILACQUA

Respinto

All'emendamento 9.0.100, sostituire il comma 5 con il seguente:

« 5. Gli articoli 7 e 8 del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, sono abrogati. ».

9.0.100/55

TURCO, LOREFICE, BEVILACQUA

Respinto

All'emendamento 9.0.100, sostituire il comma 5 con il seguente:

« 5. L'articolo 7 del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, è abrogato. ».

9.0.100/56

TURCO, LOREFICE, BEVILACQUA

Respinto

All'emendamento 9.0.100, sostituire il comma 5 con il seguente:

« 5. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In ogni caso, resta ferma la responsabilità in sede penale, civile e amministrativa derivante dalla violazione di norme poste a tutela della salute, della sicurezza dei lavoratori o dell'ambiente." ».

9.0.100/57

TURCO, LOREFICE, BEVILACQUA

Respinto

All'emendamento 9.0.100, sostituire il comma 5 con il seguente:

« 5. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "Chiunque agisca al fine di dare" sono sostituite dalle seguenti: "Chiunque dia";

b) dopo le parole: "un provvedimento" sono inserite le seguenti: "del giudice" ».

9.0.100/58

MARTELLA, ROJC, FRANCESCHINI, MALPEZZI, SENSI

Respinto

All'emendamento 9.0.100, capoverso « Art. 9-bis », comma 5, sostituire le parole da « si applicano » fino alla fine del comma con le seguenti: « non si applicano per i fatti riguardanti la sicurezza sui luoghi di lavoro e la tutela della salute. ».

9.0.100/59

TURCO, LOREFICE, BEVILACQUA

Respinto

All'emendamento 9.0.100, al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « In ogni caso, resta ferma la responsabilità in sede penale, civile e amministrativa derivante dalla violazione di norme poste a tutela della salute, della sicurezza dei lavoratori ovvero dell'ambiente. ».

9.0.100/60

CUCCHI, AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, MAGNI

Respinto

Al capoverso « Art. 9-bis », sopprimere il comma 6.

9.0.100/61

TURCO, LOREFICE, BEVILACQUA

Respinto

All'emendamento 9.0.100, sopprimere il comma 6.

9.0.100/62

BOCCIA, MARTELLA, ROJC, FRANCESCHINI, MALPEZZI, SENSI

Respinto

Sopprimere il comma 6.

9.0.100/63

MARTELLA, BOCCIA, ROJC, FRANCESCHINI, MALPEZZI, SENSI

Respinto

Al capoverso « Art. 9-bis », sostituire il comma 6 con il seguente:

« 6. All'articolo 8, decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

“1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, avvalendosi dell'Istituto superiore di sanità e degli enti, autorità e organismi pubblici competenti, effettua la valutazione di impatto sanitario (VIS) di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *b-bis*) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, relativamente agli impianti di interesse strategico nazionale ubicati nell'area di Taranto, in conformità con le linee guida adottate con decreto del Ministro della salute del 27 marzo 2019.

1-bis. Qualora dagli esiti della valutazione di cui al comma 1 emergano concreti rischi per la salute e per l'ambiente, il Presidente del Consiglio dei ministri dispone, con proprio decreto da adottare entro trenta giorni dalla pubblicazione della VIS, il riesame degli atti autorizzativi per la prosecuzione dell'attività produttiva dello stabilimento siderurgico di Taranto, ai fini dell'aggiornamento delle prescrizioni ivi contenute, con particolare riguardo per l'adeguamento dei limiti massimi di produzione annua alle risultanze della VIS.” ».

9.0.100/64

MARTELLA, ROJC, FRANCESCHINI, MALPEZZI, SENSI

Respinto

All'emendamento 9.0.100, dopo il capoverso « Art. 9-bis », aggiungere il seguente:

« Art. 9-ter.

(Sostegno alle imprese dell'indotto)

1. Al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono assegnati ulteriori 100 milioni di euro per l'anno 2023, da destinare al sostegno all'accesso al credito delle piccole e medie imprese che risultino creditrici per forniture di beni o servizi nei confronti di Acciaierie d'Italia S.p.A. a seguito di mancati pagamenti entro i termini contrattuali concordati, al fine di garantirne la continuità operativa e il mantenimento

dei livelli occupazionali, nonché delle piccole e medie imprese mono-committenti o con fatturato prevalente con Acciaierie d'Italia S.p.A. nei confronti delle quali siano state ridotte o non richieste commesse per forniture di beni e servizi.

2. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri per l'individuazione delle imprese di cui al comma 1 nonché i criteri e le modalità per l'accesso alla garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

3. Le garanzie di cui al presente articolo sono concesse nei limiti della dotazione finanziaria di cui al comma 1.

4. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

9.0.100/65

MARTELLA, ROJC, FRANCESCHINI, MALPEZZI, SENSI

Respinto

All'emendamento 9.0.100, dopo il capoverso « Art. 9-bis », aggiungere il seguente:

« Art. 9-ter.

(Sostegno alle imprese fornitrici)

1. Per l'anno 2023, una quota fino ad un importo massimo di 50 milioni di euro delle risorse del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 393, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è destinata a sostenere l'accesso al credito delle piccole e medie imprese che risultino creditrici per forniture di beni o servizi nei confronti di Acciaierie d'Italia S.p.A. a seguito di mancati pagamenti entro i termini contrattuali concordati, al fine di garantirne la continuità operativa e il mantenimento dei livelli occupazionali.

2. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri per l'individuazione delle imprese creditrici di cui al comma 1 nonché i criteri e le modalità per l'accesso alla garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese

di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

3. Le garanzie di cui al presente articolo sono concesse nei limiti della dotazione finanziaria di cui al comma 1. ».

Art. 24.

24.4 (testo 3)

LOREFICE, DI GIROLAMO, BEVILACQUA

Approvato

Al comma 1, lettera b), capoverso « 3 », apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo la parola « autocarri », aggiungere la seguente: « trattori »;*

b) *dopo le parole « avente sede in uno Stato membro dell'Unione europea » inserire le seguenti: « , incluse le imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi o di locazione senza conducente regolarmente abilitata ».*

24.2 (testo 2)

PELLEGRINO

Approvato

Al comma 1, lettera b), capoverso « 3. » sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *dopo la parola: « autocarri » sono inserite le seguenti: « , trattori »;*

b) *dopo le parole: « avente sede in uno Stato membro dell'Unione europea » sono inserite le seguenti: « , incluse le imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi o di locazione senza conducente regolarmente abilitata ».*

24.3 (testo 2)

LOMBARDO, DURNWALDER

Approvato

Al comma 1, lettera b), capoverso « 3 », apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo la parola « autocarri, », aggiungere la seguente: « trattori, »;*

b) *dopo le parole « avente sede in uno Stato membro dell'Unione europea » inserire le seguenti: « , incluse le imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi o di locazione senza conducente regolarmente abilitata ».*

24.5 (testo 2)

ROJC, MALPEZZI, SENSI

Approvato

Al comma 1, sostituire la lettera c) con le seguenti:

« c) al comma 4:

a) all'alinea, la parola: “, inoltre,” è soppressa;

b) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

“a) i veicoli ad uso speciale, la cui massa complessiva a pieno carico non sia superiore a 6 t.”;

c) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

“b) i veicoli destinati al trasporto di cose.”;

d) è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

“b-bis) i veicoli, aventi al massimo nove posti compreso quello del conducente, destinati al trasporto di persone, i veicoli di cui all'articolo 87, comma 2, i veicoli per il trasporto promiscuo, le autocaravan, le caravan ed i rimorchi destinati al trasporto di attrezzature turistiche e sportive.”;

c-bis) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

“4-bis. L'utilizzo in conto proprio dei veicoli destinati al trasporto di cose di cui al comma 4, lettera b), è ammesso qualora gli stessi abbiano massa complessiva a pieno carico non superiore a 6 t”. ».

24.6 (testo 2)

PELLEGRINO, MATERA, NASTRI, SCURRIA, SATTA

Approvato

Al comma 1, sostituire la lettera c) con le seguenti:

« c) al comma 4:

a) all'alinea, la parola: “, inoltre,” è soppressa;

b) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

“a) i veicoli ad uso speciale, la cui massa complessiva a pieno carico non sia superiore a 6 t.”;

c) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

“b) i veicoli destinati al trasporto di cose.”;

d) è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

“b-bis) i veicoli, aventi al massimo nove posti compreso quello del conducente, destinati al trasporto di persone, i veicoli di cui all'articolo 87, comma 2, i veicoli per il trasporto promiscuo, le autocaravan, le caravan ed i rimorchi destinati al trasporto di attrezzature turistiche e sportive.”;

c-bis) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

“4-bis. L'utilizzo in conto proprio dei veicoli destinati al trasporto di cose di cui al comma 4, lettera b), è ammesso qualora gli stessi abbiano massa complessiva a pieno carico non superiore a 6 t”. ».

24.7 (testo 2)

LOREFICE, DI GIROLAMO, BEVILACQUA

Approvato

Al comma 1, sostituire la lettera c) con le seguenti:

« c) al comma 4:

a) all'alinea, la parola: “, inoltre,” è soppressa;

b) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

“a) i veicoli ad uso speciale, la cui massa complessiva a pieno carico non sia superiore a 6 t.”;

c) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

“b) i veicoli destinati al trasporto di cose.”;

d) è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

“b-bis) i veicoli, aventi al massimo nove posti compreso quello del conducente, destinati al trasporto di persone, i veicoli di cui all'arti-

colo 87, comma 2, i veicoli per il trasporto promiscuo, le autocaravan, le caravan ed i rimorchi destinati al trasporto di attrezzature turistiche e sportive.”;

c-bis) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

“4-*bis*. L'utilizzo in conto proprio dei veicoli destinati al trasporto di cose di cui al comma 4, lettera b), è ammesso qualora gli stessi abbiano massa complessiva a pieno carico non superiore a 6 t”. ».

24.8 (testo 2)

LOMBARDO, DURNWALDER

Approvato

Al comma 1, sostituire la lettera c) con le seguenti:

« c) al comma 4:

a) all'alinea, la parola: “, inoltre,” è soppressa;

b) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

“a) i veicoli ad uso speciale, la cui massa complessiva a pieno carico non sia superiore a 6 t.”;

c) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

“b) i veicoli destinati al trasporto di cose.”;

d) è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

“b-*bis*) i veicoli, aventi al massimo nove posti compreso quello del conducente, destinati al trasporto di persone, i veicoli di cui all'articolo 87, comma 2, i veicoli per il trasporto promiscuo, le autocaravan, le caravan ed i rimorchi destinati al trasporto di attrezzature turistiche e sportive.”;

c-bis) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

“4-*bis*. L'utilizzo in conto proprio dei veicoli destinati al trasporto di cose di cui al comma 4, lettera b), è ammesso qualora gli stessi abbiano massa complessiva a pieno carico non superiore a 6 t”. ».

24.11 (testo 2)

PELLEGRINO, MATERA, NASTRI, SCURRIA, SATTÀ

Approvato*Al comma 1:**a) dopo la lettera c) inserire la seguente:**« c-bis) dopo il comma 4-bis, sono inseriti i seguenti:*

“4-ter L'utilizzazione di veicoli in locazione senza conducente di cui ai commi 2 e 3, è consentita a condizione che: *a)* il contratto di locazione preveda unicamente la messa a disposizione del veicolo senza conducente e non sia abbinato ad un contratto di servizio concluso con la stessa impresa e riguardante il personale di guida o di accompagnamento; *b)* il veicolo locato sia esclusivamente a disposizione dell'impresa che lo utilizza, per la durata del contratto di locazione; *c)* il veicolo locato sia guidato dal personale proprio dell'impresa che lo utilizza.

4-quater. Al fine del rispetto delle condizioni di cui al comma *4-ter*, è necessario il possesso, a bordo del veicolo oggetto del contratto di locazione, della seguente documentazione in formato cartaceo o elettronico: *a)* contratto di locazione o estratto autenticato del medesimo contratto; *b)* qualora non sia il conducente a locare il veicolo, contratto di lavoro del conducente o estratto autenticato del medesimo contratto.

4-quinquies. I documenti di cui al comma *4-quater*, lettere *a)* e *b)*, possono eventualmente essere sostituiti da un documento equivalente secondo le disposizioni vigenti”. »;

*b) sostituire la lettera d) con la seguente:**« d) il comma 5 è sostituito dal seguente:*

“5. Per i veicoli destinati a locazione senza conducente di cui al comma 4, la carta di circolazione è rilasciata alle imprese che esercitano l'attività in conformità a quanto previsto dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2001, n. 481”. »;

*c) dopo la lettera e), aggiungere le seguenti:**« e-bis) il comma 7 è sostituito dai seguenti:*

“7. Fuori dai casi indicati dai commi 2, 3 e *3-bis*, chiunque adibisce a locazione senza conducente un veicolo non destinato a tale uso è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 430,00 a euro 1.731,00 se trattasi di autoveicoli o rimorchi ovvero da euro 42,00 a euro 173,00 se trattasi di altri veicoli. Alle stesse sanzioni soggiace chiunque circola con un veicolo adibito a locazione senza conducente e non destinato a tale uso.

7-bis. Chiunque utilizza un veicolo in locazione senza conducente di cui ai commi 2 e 3, senza rispettare le condizioni di cui al comma *4-ter*

è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 430,00 a euro 1.731,00.”;

e-ter) al comma 8, le parole: “Alla suddetta violazione” sono sostituite dalle seguenti: “Alle violazioni dei commi 7 e 7-bis”. ».

Conseguentemente, sopprimere i commi 2, 3 e 4.

Art. 25.

25.8 (testo 2)

NASTRI, MATERA, PELLEGRINO, SATTA, SCURRIA

Approvato

Al comma 1, lettera b) dopo le parole: « sempre considerato breve » inserire le seguenti: « . Con regolamento del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i casi particolari, nonché i settori nei quali le parti di un contratto di cessione possono stabilire termini di preavviso inferiori a trenta giorni ».

25.0.1 (testo 2)

DE CARLO, NOCCO, MATERA, NASTRI, SATTA, SCURRIA

Approvato

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 25-bis.

(Attuazione della direttiva delegata 2022/2100/UE della Commissione che modifica la direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la revoca di talune esenzioni per i prodotti del tabacco riscaldato)

1. Al decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 2, comma 1, dopo la lettera *j*), è inserita la seguente:

“j-bis) Prodotto del tabacco riscaldato: un prodotto del tabacco di nuova generazione che è riscaldato per produrre una emissione contenente nicotina e altre sostanze chimiche, che viene poi inalata dall’utilizzatore e

che, per le sue caratteristiche, è un prodotto del tabacco non da fumo, in quanto consumato senza processo di combustione;”;

b) all’articolo 8, comma 7, le parole: “ai prodotti del tabacco diversi dalle sigarette e dal tabacco da arrotolare”, sono sostituite dalle seguenti: “ai prodotti del tabacco diversi dalle sigarette, dal prodotto del tabacco riscaldato e dal tabacco da arrotolare”;

c) all’articolo 12:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Etichettatura dei prodotti del tabacco da fumo diversi dalle sigarette, dai prodotti del tabacco riscaldato da fumo, dal tabacco da arrotolare e dal tabacco per pipa ad acqua”;

2) al comma 1, le parole: “I prodotti del tabacco da fumo diversi dalle sigarette, dal tabacco da arrotolare, dal tabacco per pipa ad acqua” sono sostituite dalle seguenti: “I prodotti del tabacco da fumo diversi dalle sigarette, dai prodotti del tabacco riscaldato da fumo, dal tabacco da arrotolare e dal tabacco per pipa ad acqua”.

2. Al testo unico approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, all’articolo 39-*bis*, comma 2, la lettera *e-bis*) è sostituita dalla seguente:

“*e-bis*) sono considerati tabacchi da inalazione senza combustione i prodotti del tabacco riscaldato non da fumo che sono consumati senza processo di combustione.”.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 entrano in vigore il 23 ottobre 2023. I prodotti del tabacco riscaldato di cui ai medesimi commi, giacenti presso i produttori e i depositi fiscali alla predetta data del 23 ottobre 2023, non possono essere ceduti dai produttori ai depositi fiscali oltre il 31 dicembre 2023. Gli stessi prodotti non possono essere ceduti dai depositi fiscali ai rivenditori oltre il 1° marzo 2024 e questi ultimi possono effettuare la vendita fino ad esaurimento delle scorte. ».

25.0.2 (testo 2)

LOMBARDO

Approvato

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 25-*bis*.

(Attuazione della direttiva delegata 2022/2100/UE della Commissione che modifica la direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del

Consiglio per quanto riguarda la revoca di talune esenzioni per i prodotti del tabacco riscaldato)

1. Al decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera j), è inserita la seguente:

“*j-bis*) Prodotto del tabacco riscaldato: un prodotto del tabacco di nuova generazione che è riscaldato per produrre una emissione contenente nicotina e altre sostanze chimiche, che viene poi inalata dall'utilizzatore e che, per le sue caratteristiche, è un prodotto del tabacco non da fumo, in quanto consumato senza processo di combustione.”;

b) all'articolo 8, comma 7, le parole: “ai prodotti del tabacco diversi dalle sigarette e dal tabacco da arrotolare”, sono sostituite dalle seguenti: “ai prodotti del tabacco diversi dalle sigarette, dal prodotto del tabacco riscaldato e dal tabacco da arrotolare”;

c) all'articolo 12:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Etichettatura dei prodotti del tabacco da fumo diversi dalle sigarette, dai prodotti del tabacco riscaldato da fumo, dal tabacco da arrotolare e dal tabacco per pipa ad acqua”;

2) al comma 1, le parole: “I prodotti del tabacco da fumo diversi dalle sigarette, dal tabacco da arrotolare, dal tabacco per pipa ad acqua” sono sostituite dalle seguenti: “I prodotti del tabacco da fumo diversi dalle sigarette, dai prodotti del tabacco riscaldato da fumo, dal tabacco da arrotolare e dal tabacco per pipa ad acqua”.

2. Al testo unico approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, all'articolo 39-*bis*, comma 2, la lettera *e-bis*) è sostituita dalla seguente:

“*e-bis*) sono considerati tabacchi da inalazione senza combustione i prodotti del tabacco riscaldato non da fumo che sono consumati senza processo di combustione.”.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 entrano in vigore il 23 ottobre 2023. I prodotti del tabacco riscaldato di cui ai medesimi commi, giacenti presso i produttori e i depositi fiscali alla predetta data del 23 ottobre 2023, non possono essere ceduti dai produttori ai depositi fiscali oltre il 31 dicembre 2023. Gli stessi prodotti non possono essere ceduti dai depositi fiscali ai rivenditori oltre il 1° marzo 2024 e questi ultimi possono effettuare la vendita fino ad esaurimento delle scorte.».

25.0.3 (testo 2)

MURELLI, GARAVAGLIA, BORGHESI

Approvato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 25-bis.

(Attuazione della direttiva delegata 2022/2100/UE della Commissione che modifica la direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la revoca di talune esenzioni per i prodotti del tabacco riscaldato)

1. Al decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera *j*), è inserita la seguente:

“*j-bis*) Prodotto del tabacco riscaldato: un prodotto del tabacco di nuova generazione che è riscaldato per produrre una emissione contenente nicotina e altre sostanze chimiche, che viene poi inalata dall'utilizzatore e che, per le sue caratteristiche, è un prodotto del tabacco non da fumo, in quanto consumato senza processo di combustione;”;

b) all'articolo 8, comma 7, le parole: “ai prodotti del tabacco diversi dalle sigarette e dal tabacco da arrotolare”, sono sostituite dalle seguenti: “ai prodotti del tabacco diversi dalle sigarette, dal prodotto del tabacco riscaldato e dal tabacco da arrotolare”;

c) all'articolo 12:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Etichettatura dei prodotti del tabacco da fumo diversi dalle sigarette, dai prodotti del tabacco riscaldato da fumo, dal tabacco da arrotolare e dal tabacco per pipa ad acqua”;

2) al comma 1, le parole: “I prodotti del tabacco da fumo diversi dalle sigarette, dal tabacco da arrotolare, dal tabacco per pipa ad acqua” sono sostituite dalle seguenti: “I prodotti del tabacco da fumo diversi dalle sigarette, dai prodotti del tabacco riscaldato da fumo, dal tabacco da arrotolare e dal tabacco per pipa ad acqua”.

2. Al testo unico approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, all'articolo 39-*bis*, comma 2, la lettera *e-bis*) è sostituita dalla seguente:

“*e-bis*) sono considerati tabacchi da inalazione senza combustione i prodotti del tabacco riscaldato non da fumo che sono consumati senza processo di combustione.”.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 entrano in vigore il 23 ottobre 2023. I prodotti del tabacco riscaldato di cui ai medesimi commi,

giacenti presso i produttori e i depositi fiscali alla predetta data del 23 ottobre 2023, non possono essere ceduti dai produttori ai depositi fiscali oltre il 31 dicembre 2023. Gli stessi prodotti non possono essere ceduti dai depositi fiscali ai rivenditori oltre il 1° marzo 2024 e questi ultimi possono effettuare la vendita fino ad esaurimento delle scorte.»

25.0.4 (testo 2)

ZANETTIN

Approvato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 25-bis.

(Attuazione della direttiva delegata 2022/2100/UE della Commissione che modifica la direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la revoca di talune esenzioni per i prodotti del tabacco riscaldato)

1. Al decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera j), è inserita la seguente:

“j-bis) Prodotto del tabacco riscaldato: un prodotto del tabacco di nuova generazione che è riscaldato per produrre una emissione contenente nicotina e altre sostanze chimiche, che viene poi inalata dall'utilizzatore e che, per le sue caratteristiche, è un prodotto del tabacco non da fumo, in quanto consumato senza processo di combustione;”;

b) all'articolo 8, comma 7, le parole: “ai prodotti del tabacco diversi dalle sigarette e dal tabacco da arrotolare”, sono sostituite dalle seguenti: “ai prodotti del tabacco diversi dalle sigarette, dal prodotto del tabacco riscaldato e dal tabacco da arrotolare”;

c) all'articolo 12:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Etichettatura dei prodotti del tabacco da fumo diversi dalle sigarette, dai prodotti del tabacco riscaldato da fumo, dal tabacco da arrotolare e dal tabacco per pipa ad acqua”;

2) al comma 1, le parole: “I prodotti del tabacco da fumo diversi dalle sigarette, dal tabacco da arrotolare, dal tabacco per pipa ad acqua” sono sostituite dalle seguenti: “I prodotti del tabacco da fumo diversi dalle sigarette, dai prodotti del tabacco riscaldato da fumo, dal tabacco da arrotolare e dal tabacco per pipa ad acqua”.

2. Al testo unico approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, all'articolo 39-*bis*, comma 2, la lettera *e-bis*) è sostituita dalla seguente:

“*e-bis*) sono considerati tabacchi da inalazione senza combustione i prodotti del tabacco riscaldato non da fumo che sono consumati senza processo di combustione.”.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 entrano in vigore il 23 ottobre 2023. I prodotti del tabacco riscaldato di cui ai medesimi commi, giacenti presso i produttori e i depositi fiscali alla predetta data del 23 ottobre 2023, non possono essere ceduti dai produttori ai depositi fiscali oltre il 31 dicembre 2023. Gli stessi prodotti non possono essere ceduti dai depositi fiscali ai rivenditori oltre il 1° marzo 2024 e questi ultimi possono effettuarne la vendita fino ad esaurimento delle scorte. ».
